

Utilizzo del Trust e disciplina fiscale così come regolamentati dalla legge “Dopo di Noi”

Dott. Filippo Turato



CENNI INTRODUTTIVI SUL TRUST

- Il trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone.
- Il trust è entrato a far parte dell'ordinamento interno a seguito della ratifica, da parte del Governo Italiano, della Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 "*relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento*", resa esecutiva con la legge 16 Ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore sul territorio a partire dal 1° Gennaio 1992.



CENNI INTRODUTTIVI SUL TRUST (1)

- Fin dal suo ingresso sul territorio italiano il trust ha riscontrato notevole interesse. Ciò perché:
 - A. per gli studiosi rappresenta un'avvincente sfida intellettuale. Per accostarsi a questo istituto occorre infatti confrontarsi con la realtà degli ordinamenti c.d. di *common law*, rimettendo così in discussione le categorie concettuali cui i civilisti sono legati;
 - B. per gli operatori, il trust rappresenta, grazie alla sua notevole flessibilità, uno strumento giuridico con cui si possono efficacemente risolvere problemi pratici di altrimenti difficile soluzione.



IL CONCETTO DI TRUST

- Nella terminologia inglese la parola trust significa “affidamento” (si pensi al detto *“In God We trust”*).
- Ad ogni modo, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja sui *trusts* “definisce” il trust come *“un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”*.



IL CONCETTO DI TRUST (1)

- Sempre ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
 - b) i beni del trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*;
 - c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.



I SOGGETTI DEL TRUST

- Il trust deve necessariamente prevedere:
- i. la presenza di un *settlor* (o disponente o ancora costituente) che si spoglia di dati beni per trasferirli ad un altro soggetto detto *trustee*;
 - ii. la presenza di un *trustee* che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l'atto istitutivo di trust (c.d. *Trust Deed* o *Deed of Trust*), per:
 - a. degli ulteriori soggetti detti beneficiari (*beneficiaries*) del trust;
 - b. uno scopo specifico stabilito del *settlor*.



LA SEGREGAZIONE DEL TRUST FUND

- Il trust presenta la seguente caratteristica peculiare:
- I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al *trustee*, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee.
- Ne deriva che:
 - a) i beni del trust sono “segregati” in capo al *trustee*;
 - b) i beni del trust non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del *trustee*;
 - c) i beni del trust non rientrano nell’asse familiare e successorio del *trustee*.



ULTERIORI EFFETTI SEGREGATIVI

- I beni segregati in trust possono inoltre essere posti al riparo da eventuali pretese da parte di ulteriori terzi così individuati:
 - a) creditori del settlor/disponente (infatti, salvi i termini e le condizioni di cui alla revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni non sono più di sua proprietà, essendosene costui spossessato all'atto della costituzione del trust);
 - b) creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano detti beni con successivo passaggio dal trustee (oltre all'ipotesi dell'istituzione di un c.d. *Discretionary Trust*).



IL TRUSTEE

- Il *trustee* sarà tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell'atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l'ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla legge regolatrice del trust);
- Il *trustee* sarà tenuto a rendere conto della propria attività;
- Al termine del trust, i beni verranno trasferiti dal trustee ai beneficiari secondo quanto previsto nel *Deed of Trust*.



IL SETTLOR

- Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja sui trusts *“il fatto che il costituente conservi alcune prerogative ... non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust”*.
- Dal disposto in questione, e dalla pratica operativa del trust in generale, deriva che:
 - a) il *settlor* può riservarsi alcune facoltà sui beni conferiti in trust (tali poteri o facoltà dovranno essere peraltro contenute per evitare il rischio che il trust non venga poi riconosciuto come tale);
 - b) il *settlor* può assumere il ruolo di beneficiario del trust.

I BENEFICIARI DEL TRUST

- Nell'atto istitutivo di trust il disponente può provvedere a:
 1. nominare direttamente i soggetti nel cui interesse il *trustee* dovrà amministrare il *trust fund*, distribuendo loro, secondo regole prescelte dal *settlor* medesimo, l'eventuale reddito e/o il capitale del trust;
 2. attribuire al *trustee* designato l'incarico di determinare i soggetti cui dovranno essere attribuiti, al termine del periodo di durata del trust, gli eventuali redditi maturati e/o il capitale del trust.



I BENEFICIARI DEL TRUST (1)

- Il *settlor* può figurare tra i beneficiari.
- Da quanto sopra discende che i beneficiari del trust possono essere:
 - a) determinati
 - b) determinabili
- La determinazione dei beneficiari può essere rimessa alla volontà del *trustee* (o di uno o più ulteriori soggetti terzi).



LE LETTERE DEI DESIDERI

- Un primo strumento opzionale riconosciuto a favore del *settlor* di un trust, e finalizzato ad un indiretto controllo dell'operato del *trustee*, è rappresentato dalle **Lettere dei Desideri**
- Le Lettere dei Desideri (altrimenti note come **Letters of Wishes**) sono, com'è facilmente comprensibile, lettere di "indirizzo politico" dirette a far conoscere al *trustee* le volontà del disponente in ordine alla gestione dei beni posti in trust.



LE LETTERE DEI DESIDERI (1)

- Le *Letters of Wishes* non hanno valore giuridico in senso stretto ma vengono regolarmente seguite dai vari *trustees* del caso designati (oggi giorno *Trust Companies* che operano quali professionisti esclusivi del settore)
- Le *Letters of Wishes* sono esterne all'atto costitutivo di trust e possono essere indirizzate al *trustee* sia contestualmente alla costituzione del trust che successivamente al verificarsi di eventuali cambiamenti di volontà del disponente.



IL PROTECTOR

- L'atto istitutivo di trust può disporre per la nomina, accanto alle figure già esaminate, anche di un ulteriore soggetto con funzioni di supervisione/controllo sull'operato del *trustee*: il c.d. *protector* o guardiano del trust.
- Di regola i disponenti del caso prediligono nominare *protector* un soggetto che si trova in stretti rapporti personali con il medesimo (se il *settlor* nomina sé stesso si possono avere i problemi di cui a seguire).



IL PROTECTOR (2)

- È possibile attribuire al *protector* i seguenti poteri:
 1. un possibile voto congiunto con quello del *trustee* in ordine a determinate decisioni;
 2. talvolta un potere di veto in ordine ad alcune limitate decisioni del trustee;
 3. in rapporto ai trusts discrezionali, il potere di effettuare modifiche alla categoria dei beneficiari.

L'ISTITUZIONE DI UN TRUST

- La costituzione di un trust e la dotazione patrimoniale del *trustee* si realizzano operativamente nel modo seguente:
 1. In primo luogo si procede all'istituzione del trust tramite:
 - A. *Deed of Trust* (altrimenti detto *Deed of Settlement*);
 - B. *Declaration of trust*.
 2. Contestualmente e/o successivamente all'istituzione del trust si procede alla dotazione patrimoniale a favore del trust stesso conferendo in esso i beni desiderati.



LE VARIE TIPOLOGIE DI TRUST

- Tra le varie tipologie di trust emergono:
 1. I *Fixed trusts*;
 2. I *Discretionary trusts*;
 3. I trusts di scopo (*purpose trusts*). In Inghilterra, allo stato attuale sono ammessi esclusivamente i *charitable purpose trusts*. Nel modello c.d. di trust internazionale sono generalmente ammessi anche i *non charitable purpose trusts*.
 4. Gli *Asset Protection trusts*;
 5. I *Business trusts*;
 6. I *Protective (o spendthrift) trusts*



TRUST PROTETTIVO

- La figura di trust, costituito a favore di soggetti deboli è il c.d. trust protettivo operante nei confronti di quei soggetti che, sia per evidenti e permanenti incapacità sia per temporanee difficoltà, necessitano di una costante assistenza economica e morale. Stante la complessità e le diverse esigenze che stanno alla base della debolezza di alcune persone, non sempre gli ordinari strumenti giuridici di protezione offerti dal nostro ordinamento sono in grado di fornire adeguate soluzioni.
- Solitamente a fare ricorso a tale trust a favore di soggetti deboli sono i familiari che vivono a stretto contatto con i beneficiari e conseguentemente sono in grado di comprenderne ed interpretarne i bisogni quotidiani e le esigenze future. Facendo confluire tale interpretazione all'interno dell'atto istitutivo di trust, quest'ultimo diviene un modo per garantire un 'assistenza migliore nei confronti dei soggetti deboli.



TRUST PROTETTIVO (1)

- Il disponente, dunque, attraverso un programma enunciato nell'atto istitutivo fissa le linee programmatiche di cura e di protezione del disabile. Ma non solo, tale trust dà altresì la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.
- Disponente può essere anche lo stesso soggetto debole da proteggere. Numerose sono ormai le pronunce dei giudici tutelari che hanno autorizzato l'istituzione di un trust con i beni propri del soggetto debole.



TRUST PROTETTIVO (2)

- Il *trustee* è solitamente un soggetto che gode della fiducia del disponente ed è tenuto all'attuazione del programma contenuto nell'atto istitutivo. Non sono rari i casi in cui è lo stesso genitore ad assumere la veste del trustee.
- Spesso, nei trust a favore di soggetti deboli, oltre al trustee viene nominato anche un *protector* con il compito di vigilare, controllare e sorvegliare l'operato del trustee curando in particolare l'aspetto morale, assistenziale e il benessere psichico del soggetto debole.



TRUST PROTETTIVO (3)

Grazie alla duttilità e alla versatilità del trust è dunque possibile attuare una programmazione dell'assistenza a trecentosessanta gradi, plasmando l'istituto sulla base delle reali esigenze del soggetto debole, con conseguente personalizzazione dello stesso. Tutto ciò che verrà inserito dal disponente nell'atto istitutivo di trust servirà a futura memoria, diretto a garantire la cura quotidiana del beneficiario e le sue specifiche esigenze quando non vi sarà più alcun membro della famiglia ad occuparsi della sua persona.



LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112 “DOPO DI NOI”

Il **25 giugno scorso** è entrata in vigore la **legge 22 giugno 2016, n. 112** c.d. legge sul “*Dopo di Noi*” (in seguito la “Legge”) recante “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”



LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112

- FINALITÀ DELLA NORMATIVA-

Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave



RATIO:

attuazione principi di cui

- artt. 2, 3, 30, 32 e 38 **Cost.**
- artt. 24 (dir. del bambino) e 26 (inserimento dei disabili) **Carta dir. fondam. UE**
- artt. 3 e 19 della **Conv. delle Nazioni Unite** sui diritti delle persone con disabilità

LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112

- PRESUPPOSTI SOGGETTIVI -

L'art. 1, comma 2, della Legge richiede l'assolvimento di un duplice presupposto soggettivo rappresentato da:

1. **stato di disabilità grave** di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, non determinato da invecchiamento;
2. **assenza** (o previsione del **venir meno**) del **sostegno familiare**



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- In presenza di soggetti deboli all'interno di una famiglia, il trust viene così a costituire uno strumento da un lato in grado di vincolare beni in modo che non solo questi, ma anche i loro frutti ed interessi, siano destinabili al soddisfacimento dei bisogni e necessità del disabile, ma anche attraverso il quale pianificare, all'interno della stessa famiglia, il trasferimento patrimoniale.
- Rispetto agli istituti già presenti nel nostro ordinamento, il trust è in grado di soddisfare al meglio i bisogni del soggetto debole e di dare garanzia ai genitori circa la realizzazione piena di quella assistenza e cura che questi vogliono assicurare al figlio in caso di loro impossibilità.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- IL DISPONENTE -

Il **disponente** - presumibilmente il genitore - **dovrà**:

- interrogarsi su quali siano i bisogni del beneficiario attuali e futuri, sia materiali che di continuità di assistenza e cure;
- individuare le modalità migliori attraverso cui garantire le cure;
- individuare soluzioni che permettano di garantire l'assistenza al beneficiario anche nel caso in cui il disponente stesso dovesse morire o ammalarsi gravemente.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- IL DISPONENTE (1) -

Il disponente ha quindi la possibilità - anche dopo la costituzione - di continuare a gestire i beni in trust potendo individuare il momento in cui il trust diventerà operativo.

Ad esempio il disponente può scegliere:

- di riservarsi la nuda proprietà dei beni del fondo in trust, conferendo solamente l'usufrutto dei medesimi;
- di condizionare l'operatività del trust al verificarsi di un determinato evento che lo riguardi, sia esso la perdita della capacità di agire, una situazione di malattia o la morte.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- IL DISPONENTE (2) -

Nel caso in cui il disponente preveda che il trust sia già operativo durante la sua vita ha la possibilità:

- di nominarsi guardiano
- di verificare che il *trustee* operi come lui si aspetta



LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

La Legge prevede, all'art. 6, un trattamento fiscale agevolato volto ad incentivare l'istituzione di trust
“Dopo di Noi”



LE AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

L'art. 6 della Legge prevede la possibilità che beni e diritti:

- vengano trasferiti a favore di **trust**; oppure
- siano segregati ricorrendo a **vincoli di destinazione** di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;
- vengano segregati in **fondi speciali** (di cui al co. 3 art. 1 della Legge) costituiti mediante contratti di affidamento fiduciario



sterilizzando l'imposizione indiretta nel caso in cui detti negozi siano **finalizzati all'assistenza esclusiva del soggetto svantaggiato**



FISCALITÀ DEL TRUST “DOPO DI NOI”

- IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI -

TRUST IN SITUAZIONI ORDINARIE

L'imposta è **applicabile**:

- secondo l'amministrazione finanziaria, al momento del conferimento del patrimonio nel trust;
- secondo la giurisprudenza prevalente, alla cessazione del trust o al momento della distribuzione al beneficiario.

L' **aliquota** e la **franchigia** sono **variabili** in base al rapporto di parentela e affinità tra disponente e beneficiario:

- i. per coniuge e figli franchigia di euro 1.000.000 e aliquota del 4%;
- ii. per i fratelli e le sorelle la franchigia è di euro 100.000 e aliquota del 6%;
- iii. per i parenti sino al 4° grado (zii, nipoti, cugini, suoceri e cognati) l'aliquota è al 6% senza franchigia;
- iv. per gli altri soggetti si applica l'aliquota dell'8% senza franchigia.

Si noti che per gli eredi disabili la franchigia è di 1.500.000 euro.

TRUST “DOPO DI NOI”

I beni e i diritti conferiti in trust **sono esenti dall'imposta** (ex art.6 c.1 della Legge).

Nel caso di premorienza del beneficiario, **l'esenzione**:

- **opera** se i beni residui in trust vengono ritrasferiti ai disponenti (ex comma 4 dell'art.6 della Legge);
- **non opera** se la distribuzione del residuo viene effettuata a soggetti diversi dagli originari disponenti (ex comma 5 dell'art.6 della Legge).

In tal caso l'imposta si applica sulla base del rapporto personale tra disponente originario e beneficiario finale.



FISCALITÀ DEL TRUST “DOPO DI NOI”

- IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE -

TRUST	TRUST “DOPO DI NOI”
<p>L'atto istitutivo di trust è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (Euro 200),</p> <p>Laddove nel trust siano conferiti beni immobili o diritti reali immobiliari, le imposte ipotecarie e catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• secondo l'Agenzia delle Entrate si applicano in misura proporzionale ed in particolare l'imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%);• secondo la giurisprudenza prevalente l'atto è soggetto ad imposte ipocatastali fisse (Euro 200).	<p>Imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust.</p>



TRASFERIMENTO DEI BENI

IN CASO DI PREMORIENZA DEL BENEFICIARIO

Riassumendo quanto sopra, **in caso di premorienza del beneficiario:**

- ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della Legge, il ri-trasferimento dei beni e dei diritti reali **in capo al disponente** gode:
 - **dell'esenzione** dall'imposta sulle successioni e donazioni;
 - dell'applicazione in **misura fissa** delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della Legge, la distribuzione dei beni a **soggetti diversi dagli originari disponenti, sconterà:**
 - l' **imposta** di successione e donazione;
 - le imposte di registro, ipotecaria e catastale in **misura fissa**.

Un tale trasferimento determina infatti il venir meno delle condizioni di esenzione poiché genera un arricchimento finale non ricompreso nella *ratio* dell'agevolazione.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- ESENZIONI E AGEVOLAZIONI -

La Legge ha inoltre previsto ulteriori esenzioni ed agevolazioni:

- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee sono esenti dall'imposta di bollo;
- in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria (IMU);



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (1) -

- le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 Euro annui.



CERTEZZA APPLICATIVA AI FINI FISCALI **DELLA LEGGE**

Le disposizioni dell'art. 6 della Legge, che mirano ad incentivare l'utilizzo del trust, consentono un effetto di certezza applicativa disegnando un ben definito regime fiscale.



FISCALITÀ DIRETTA NEL TRUST “DOPO DI NOI”

Nel caso di trust avente quale beneficiario un soggetto disabile, quest'ultimo può ritenersi titolare di una mera aspettativa vantando esclusivamente un diritto di cura e assistenza.

In quest'ottica il **trust “Dopo di Noi”** può essere equiparato ad **ente non commerciale** - art. 73, co.1 lett.c TUIR - dovendo essere dunque considerato **“opaco”** ai fini delle imposte sui redditi, per cui si renderà applicabile **l'aliquota IRES proporzionale**, anziché l'IRPEF, nei riguardi dei soggetti disabili



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- FINALITÀ DEL TRUST -

Per godere delle agevolazioni previste dalla Legge, dall'atto istitutivo deve espressamente emergere che il trust abbia quali finalità esclusive:

- l'inclusione sociale, o
- la cura e l'assistenza

di beneficiari affetti da disabilità grave



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- CONDIZIONI -

Le esenzioni e le agevolazioni previste dalla Legge - ai sensi del comma 3 dell'art.6 - sono ammesse, inoltre, solamente se dall'atto istitutivo di trust risultino, **congiuntamente**, anche le seguenti **condizioni**:

- a. redazione dell'atto istitutivo stesso per atto pubblico;
- b. identificazione in maniera chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, oltre che descrizione circa le funzionalità ed i bisogni specifici dei beneficiari e indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave;
- c. individuazione degli obblighi del *trustee* e delle modalità di rendicontazione a carico dello stesso;
- d. gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- CONDIZIONI (1) -

- e. conferimento di beni in trust che siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- f. Individuazione, per tutta la durata del trust, del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto di istituzione del trust a carico del *trustee*;
- g. indicazione della termine finale del trust da rinvenirsi nella data della morte della persona beneficiaria con disabilità grave;
- h. indicazione circa la destinazione del patrimonio residuo.



IL TRUST NELLA LEGGE “DOPO DI NOI”

- TRUST AUTODICHIARATO -

- Il trust autodichiarato è caratterizzato dalla **coincidenza** della figura del **disponente** con quella del **trustee**;
- Gli uffici tributari e parte della giurisprudenza hanno più volte qualificato come nullo o inopponibile all'Amministrazione Finanziaria il trust autodichiarato;
- Tuttavia la **Cassazione** con la **sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016** ha affermato che il trust autodichiarato:
 - da un punto di vista **fiscale**, sconti in misura fissa le imposte - di registro, ipotecaria e catastale - relative al conferimento dei beni;
 - da un punto di vista **civilistico**, non è stata messa minimamente in dubbio la sua validità come era accaduto in precedenza.
- Sebbene non espressamente affermato, dal testo della Legge appare ammissibile che il disponente abbia anche la possibilità di nominarsi *trustee* e di istituire pertanto un trust cd. autodichiarato. Questo risulta essere l'orientamento **avallato dal Consiglio Nazionale Notarile** in data 12.07.2016.



INTERPELLO

TRUST AUTODICHIARATO

L' Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 954-909-2016:

- ha ritenuto fiscalmente operativo un trust autodichiarato istituito dal genitore a favore del proprio figlio affetto da disabilità grave;
- ha ritenuto che il figlio disabile non potesse essere qualificato in senso giuridico come beneficiario dei beni conferiti nel trust quanto, piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo "scopo" esclusivo della costituzione del trust stesso.

NE CONSEGUE CHE:

- il trust in esame rientra tra la categoria dei trust "opachi" i cui redditi verranno tassati direttamente in capo allo stesso ai fini IRES;
- il trattamento fiscale del trust in esame ai fini dell'imposizione indiretta segue quanto stabilito dall'art. 6 della Legge con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.



CONTATTI

dott. Filippo Turato

Via Montenapoleone, 21
20121 Milano

Tel. +39 0276007741
f.turato@slclex.eu

